

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Tutela e Benessere Ambientale
Servizio Programmazione pulizia della città

Direzione Finanziaria
Settore Tributi
Servizio Imposte Locali e Riscossioni

Venezia,

Protocollo n.p./p.g.: *vedi timbro informatico*

Al Funzionario Responsabile TARI
dott. Maurizio Calligaro
VERITAS spa

Oggetto: Nota interpretativa TARI e Locazioni Turistiche

Gentilissimo Funzionario Responsabile del tributo TARI,

con Delibera di consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2018 sono state approvate alcune modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

E' necessario fare alcune precisazioni relativamente all'applicazione della tariffa TARI alle strutture ricettive, in particolare alla fattispecie "locazioni turistiche" ex art. 27 bis LRV 11/2013, precedentemente definite dalla normativa Unità abitative non classificate (UANC). Trattasi di alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, "senza prestazione di servizi". Alcuni servizi accessori possono essere resi solo al cambio ospite ma non durante il soggiorno.

Le ex unità abitative ammobiliate non classificate (UANC) sono considerate "Locazioni turistiche", di cui all'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, senza la necessità per coloro che intendono locarle di inviare una nuova comunicazione, all'autorità competente (nel caso specifico la Città metropolitana). Con DGR n. 881/2015 la Giunta Regionale, infatti, stabilisce che la registrazione nell'anagrafe regionale effettuata a suo tempo come "UANC", sia considerata come assolvimento dell'obbligo di registrazione come "locazione turistica". Tale tipologia di struttura è definita come: "alloggi concessi esclusivamente per finalità turistiche" ai sensi della L.09.12.1998 n. 431, senza prestazione di servizi.

Solo nel caso in cui il titolare intenda offrire al turista la prestazione di servizi durante la sua permanenza deve chiedere la classificazione all'autorità competente (nel caso specifico Città metropolitana) come struttura ricettiva complementare, definita "unità abitativa ammobiliata ad uso turistico" ai sensi dell'art. 27 L.R. 11/2013, come deve avvenire anche per le altre strutture ricettive complementari disciplinate dal citato art. 27 (es. bed & breakfast, alloggi turistici, case per vacanze).



Pertanto ai fini dell'applicazione TARI, avendo a riferimento la specifica suscettibilità a produrre rifiuti, debbono classificarsi quali "utenze domestiche" gli immobili destinati a locazione turistica a differenza delle strutture ricettive complementari che debbono essere classificate quali "utenze non domestiche" come specificato nella seguente tabella:

Denominazione vecchia		Denominazione nuova con LR n. 11/2013	Ai fini TARI
Ex UANC ¹	Senza prestazione di servizi	Locazioni turistiche (art. 27 bis)	UTENZE DOMESTICHE Art. 8 comma 6
Ex UAC ²	Con prestazione di servizi	Unità abitativa ammobiliata ad uso turistico (art. 27)	UTENZE NON DOMESTICHE Allegato A1 - classe 8

Cordiali saluti

Direzione Finanziaria

Settore Tutela e Benessere ambientale

Il Direttore
- dott. Nicola Nardin -

Il Dirigente
- dott. Mario Scattolin -

Comune di Venezia
Data: 26/03/2018, PG/2018/0150170

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82]

¹ UANC = unità abitativa non classificata;

² UAC = unità abitativa classificata